

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:



Dott. Marcello JONJONA

- Presidente -

" Antonio CHIAVELLI

- Consigliere -

" Carmine LAUDATO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ufficio Copie

Rilasciata copia esecutiva

" Eugenio PICAZIO Rel.

al Sig.

Cutro le

" Giuseppe TROPEA

£ 2800

ha pronunciato la seguente

31 MAR 1982  
IL CANCELLIERE

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CELENTANO Luisa, elettivamente domiciliata in Roma

P.zza dei Prati degli Strozzi, 32 presso lo studio

dell'Avv. Roberto Muggia che la rappresenta e difen-

de unitamente con l'Avv. Bruno Durante giusta procura

speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

OMISSIS nella persona del Legale rappre-

sentante pro-tempore elettivamente domiciliata in

Roma - Via Giovan B. Vico, 1 presso l'Avv. Mario

8. Isola che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.

Mario Savano giusta procura speciale atti notar

Giampaolo Guidobono Cavalcini del 24 marzo 1978

Rep. n. 367917;

- controricorrente -

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di

Milano in data 31/12/1977 (R.G. n. 646/77;

udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno

7/10/9182 la relazione della causa svolta dal Cons.

Rel. PICAZIO;

uditi gli avv. ti MUGLIA e SAVANO;

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.

Antonio MARTINELLI che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Svolgimento del processo.

Luisa Celentano propone ricorso in questa sede per la cassazione della sentenza, resa fra essa

ricorrente e la società "OMISSIS", dal Tribu-

nale di Milano in data 15-31/12/1977.

In detta sentenza vengono così riassunti

i fatti che diedero origine alla controversia fra

le suindicate parti:

Con raccomandata del 3 Marzo del 1977 la

società "OMISSIS" contestava alla sua dipen-

dente Celentano Luisa, addetta alle vendite presso

il magazzino Upim riscuotendo dai clienti il prezzo

zò della merce, di avere venduto il giorno 2 marzo

del 1977 u.a gonna del prezzo di lire 12.900 ef-  
 fettuando la relativa registrazione di cassa, ma  
 senza consegnare alla acquirente il relativo scontrino attestante l'avvenuto pagamento. Invece nella vendita immediatamente successiva la Celentano riscuoteva da un cliente il prezzo di Lire 7.500 e gli consegnava lo scontrino n° 9225. Detti fatti si verificavano verso le ore diciotto; a seguito di un controllo effettuato circa mezz'ora dopo, la cassa presentava un registrato meccanico di lire 672.520 ed una eguale giacenza di denaro. La Celentano produceva nel contempo una battuta errata di lire 12.900 con scontrino n. 9224. Alla presenza della stessa cassiera l'acquirente confermava l'avvenuto acquisto della gonna precisand- di avere pagato con banconote per L. 13.000 ricevendo il resto sotto forma di biglietto tramviario serie n. 84C n. 0001053; al riguardo un controllo effettuato al registratore di cassa evidenziava una giacenza di biglietti traviari della stessa serie suindicata e con inizi dal n. 0001000. Pertanto veniva contestato alla Celentano l'appropriazione del prezzo della gonna pagata dalla acquirente come era confermato dall'acquirente immediatamente successivo che a sua volta aveva versato il prez-



zo di £ 7.500 regolarmente registrato. Ma la Celentano assumeva di non avere esatto la somma delle dette £ 12.000 in quanto la signora acquirente, dopo che già essa Celentano aveva provveduto alla battuta di cassa successivamente annullata, aveva deciso di non effettuare più l'acquisto.

A tale affermazione la acquirente mostrava in suo possesso la gonna in questione; si che con la raccomandata summenzionata del 2 marzo 1977 la ditta provvedeva a licenziare l'impiegata per giusta causa.

Proposto dalla Celentano ricorso dianzi il Pretore di Milano, assumendo sia la illegittimità del licenziamento e quindi il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, sia la erroneità della illazione tratta dalla società a seguito del controllo effettuato da cui invece sarebbe risultato che la cassa presentava una esatta esposizione fra registrazione e giacenza di denaro, sia infine che la mancata osservanza della procedura da effettuarsi per la correzione degli errori - circostanza questa che essa Celentano ammetteva - in ogni caso non poteva costituire valido motivo per licenziamento, si costituiva la società datrice di lavoro confermando la contestazione fatta alla ex dipen-



dente e riferendo peraltro di due analoghi precedenti episodi.

Il pretore respingeva la domanda compensando le spese degli giudizio.

Interposto appello dalla Celentanto, costituitasi l'appellata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, il Tribunale con sentenza del 15-31 XII 1977 rigettava il gravame condannando l'appellante alle spese del grado in lire 150.000.

Si osservava in tale sentenza che l'assunto della Celentano, nel senso della illegittimità del controllo poichè sia l'acquirente della gonna sia l'acquirente successivo altro non erano che due impiegati della agenzia di sorveglianza cui la Rinascente aveva dato incarico del controllo per la tutela del patrimonio aziendale, risultava destituito di fondamento giuridico; che invece, senza dubbio l'art. 3 dello Statuto dei lavoratori, posto dall'appellante a fondamento della sua tesi, impone che i nominativi e le funzioni specifiche del personale addetto alla sorveglianza deve essere previamente portato a conoscenza dei dipendenti (mentre nel caso di specie la Celentano non poteva non ritenere di avere tratta-



to con due autentici acquirenti) ma che nella specie non si trattava del controllo sulla attività lavorativa del dipendente secondo quanto disposto dall'art. tre summenzionato; che, d'altro canto nemmeno l'art. due dello Statuto si attagliava al caso in esame, in quanto i due impiegati della agenzia di sorveglianza non erano guardie giurate mentre, viceversa, tale articolo disciplina esclusivamente la attività di sorveglianza di tali guardie; che peraltro la Celentano in sostanza non negava i fatti posti a fondamento del licenziamento mentre d'altro canto non poteva considerarsi illegittimo il comportamento della società La Rinascenza che a tutela del patrimonio aziendale adottava sistemi di controllo imposti dalla particolare situazione dei supermercati, anche se non specificamente previsti da apposite norme; che infine il comportamento della Celentano era da considerarsi di tale gravità da avere annullato la fiducia riposta dal datore di lavoro nella propria dipendente.



Avverso la sentenza Luisa Celentano propone ricorso, come si è detta ab initio, e deduce due mezzi di annullamento illustrati con memoria.

La Società "OMISSIS" resiste con

controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli artt. 3-2 della legge 20.V.1970 n. 300, la ricorrente, premesso che la Rinascente, per il controllo nei propri magazzini di vendita, si avvale di un'agenzia investigativa che allo scopo invia propri dipendenti che non sono guardie giurate, i quali presentandosi alla cassa per pagare merce come comuni clienti, risultano non conosciuti al dipendente adibito al servizio di cassa e ne colgono la eventuale infrazione riferendone alla direzione, muove la seguente censura avverso la impugnata sentenza per non avere considerato che:

in primo luogo a termine dell'art. 3 e seguenti lo Statuto dei Lavoratori -impedisce ogni forma di vigilanza "occulta" nei confronti dei lavoratori dipendenti;

in secondo luogo la vigilanza effettuata nel modo surriferito dalla suddetta agenzia, se diretta nei confronti dell'attività del personale, è vietata dall'art. 2 dello Statuto suddetto e, se tendente alla custodia del patrimonio aziendale, può essere esercitato esclusivamente



A handwritten signature or scribble in dark ink, consisting of several overlapping loops and lines.

C. 101

da chi rivesta la qualità di guardia giurata.

A parere della Corte l'assunto è interamente privo di fondamento.

Infatti, mentre resta fuori di dubbio che lo Statuto dei Lavoratori, a tutela della personalità e della operosità stessa del dipendente, proibisce ogni forma occulta di vigilanza vale a dire da quest'ultimo non conosciuta preventivamente, si che invece il personale addetto alla sorveglianza dev'essere a lui noto in forza di precisa comunicazione al riguardo, è altrettanto certo però che le relative norme in proposito attengono solo alla vigilanza e controllo "dell'attività lavorativa" del dipendente, il quale nel lavoro da effettuare è tenuto, nell'ambito della collaborazione caratterizzante il rapporti di lavoro subordinato, all'adempimento di quanto disposto dallo art. 2104 c.c.. Ma viceversa, nel caso de quo, la vigilanza in discussione sulla attività della attuale ricorrente non concerneva l'attività lavorativa, sibbene un comportamento decisamente contrario a quest'ultima e soprattutto in aperta contraddizione con la leale collaborazione dovuta dal lavoratore e con la fiducia in esso riposta dal datore di lavoro. Pertanto il richiamo sia all'art. 3





dello Statuto dellavoratori, sia alla esigenza  
in materia di controlli tipicizzati, è fuori luogo  
come esattamente, ha motivato l'impugnata sentenza.

Parimenti non si ravvisa la violazione<sup>0</sup>  
dell'art. 2, sostenuta dalla ricorrente, perché  
tale articolo dispone in ordine all'attività che  
la guardia giurata può svolgere nell'ambito dell'  
azienda in forza di preciso incarico conferito  
dall'imprenditore nel rispetto appunto di quanto  
dispone il detto articolo<sup>2</sup>; ma, di vero, nel caso  
in esame risulta dallo stesso ricorso che la  
sorveglianza sul comportamento della Celentano  
venne effettuata da persona che non rivestiva la  
qualifica di guardia giurata, come ha precisato  
la sentenza in esame, e che, comportandosi come  
qualsiasi cliente, in particolare si astenne anche  
da qualsiasi contestazione nei confronti del comportamento  
della dipendente ampiamente riferito  
in sentenza.

E' il caso qui di precisare che, diversamente,  
a tenore del I° capoverso dell'art. 2  
succitato, la contestazione, sempre nei limiti  
della tutela del patrimonio aziendale, può essere  
invece, sollevata dalla guardia giurata.



*[Handwritten signature]*

Peraltro in proposito deve ritenersi che

essa sia autorizzata a redigere verbale munito di fede in giudizio sino a prova contraria (art. 25 del regolamento RD 6.V.1940 n. 635 per l'esecuzione del rapporto dei PS del 18.VI.1931/733). Trattasi senza dubbio di una competenza specifica di particolare rilievo attribuita dalla legge alla guardia giurata nella sua attività di vigilanza e tutela del patrimonio aziendale, ma che non dimostra la validità dell'assunto apoditticamente esposto dalla ricorrente, secondo cui esclusivamente alle guardie giurate sarebbe consentito detto servizio di vigilanza e tutela.



Al riguardo a parere della Corte valgono

le seguenti considerazioni:

Il principio generale di diritto "qui suo iure utitur neminem fedit" comporta ed implica anche la possibilità, per il titolare, di tutelare personalmente il proprio diritto oppure a mezzi di terzi all'uopo incaricati, purchè detta tutela non incorra in limitazione legislativamente previste o imposte dalla Pubblica Autorità. Nel caso in esame l'impresa, a tutela della propria merce posta in vendita nell'ambiente di un supermercato con il sistema evidenziato dalla sentenza de qua, vigilò in

correlazione a due episodi pregressi, sul comportamento di una cassiera. L'effettuata vigilanza portò all'accertamento di un fatto illecito, come appare chiaro dalla sentenza del Tribunale.

Orbene nelle leggi che disciplinano sia gli istituti di vigilanza e investigativi; sia la posizione conferita alle guardie giurate (R.D. 18.VI.1931 n. 77-3<sup>2</sup> dall'art. 133 a 141; R.D. 26. XI.1935/1952; R.D. 6.V.1940/635 dall'art. 249 a 260) non è dato ritrovare alcuna norma che imponga al "dominus" di tutelare la sua proprietà solp a mezzo della vigilanza effettuata da guardie giurate; inoltre, al riguardo, certamente rileva che il citato art. 133 si limita a stabilire, quale affermazione normativa di principio, la "possibilità" riconosciuta a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, di affidare a guardie particolari giurate la custodia e vigilanza dei propri beni. Inoltre, una norma limitativa nel senso suddetto non la si ritrova nemmeno nella Legge n. 300/1970: D'altro canto l'art. 1 del Testo Unico di PS succitato dispone che l'autorità di polizia "veglia" sulla incolumità dei cittadini e sulla tutela delle proprietà, ma non vieta certamente la difesa privata: e questa in relazione ad un fatto



penalmente apprezzabili lungi dal ledere la dignità dell'autore del fatto medesimo, se resta contenuta nei limiti di legge, riveste viceversa un pubblico interesse.

In forza di tutto quanto suesposto il primo motivo di ricorso va respinto.

Con il secondo motivo, denunziandosi violazione dell'art. 2119 c.c. nonché dell'art. 7 della L. 1970/ n. 300 si assume in primo luogo che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che il fatto causativo del licenziamento venne contestato alla Celentano nelle forme di legge e di contratto; infatti secondo la ricorrente, il fatto in parole era costituito da tre diversi momenti di cui i due primi non portati a conoscenza della lavoratrice.

In secondo luogo si censura la sentenza in quanto non avrebbe considerato che la presunta gravità del fatto ascritto alla Celentano andava correlata alla accertata, <sup>realmente</sup> ~~riconfermata~~ esistente, prova del fatto medesimo e non già alla mera contestazione di esso.

Entrambe le censure non hanno pregio.

In ordine alla prima, risulta con certezza dall'intero contenuto della sentenza impugnata



che il fatto avvenuto la sera del 2.3.1977 verso le ore 18 venne contestato alla dipendente che ebbe l'opportunità di difendersi anche in sede di immediato conquesto, come fece e come risulta dalla sentenza medesima. Tale episodio risulta preso in considerazione dal Tribunale che, indipendentemente da qualsivoglia considerazione di comportamento recidivante, ha motivatamente statuito con apprezzamento immune da vizio logico-giuridico che il fatto de quo fu grave in se stesso, tanto da giustificare il licenziamento.

In ordine alla seconda censura, la "impugnata sentenza contiene un preciso accertamento di fatto vuoi sulle risultanze <sup>in sede</sup> processuale che la sentenza non manca di riassumere, vuoi sulla circostanza che le stesse non vennero smentite dalla Celentano. Segnatamente la sentenza dà rilievo anche alla circostanza che la attuale ricorrente ammise, senza peraltro darne giustificazione; di non avere osservato la procedura da adottarsi in caso di incasso errore (ossia la battuta errata per £ 12.900 con scontrino n. 9224, come si legge in sentenza).

Risulta pertanto una motivata, logica



insindacabile apprezzamento del giudice di merito.

Anche il secondo motivo va quindi respinto.

Il ricorso è rigettato. Le spese di questa fase del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio in Cassazione liquidandole in £ 42.400 - per spese propriamente dette oltre £ 500.000 (cinquecentototomila per onorari.

Roma 7.X.1982.

Il Presidente:

*Mario Lombardoni*

Il Cons. esponente:

*Fisogna Piccaro*

Il Canc.:

*Paredini*

Depositata in Canc. ...

Oggi, 24 MAR 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI STAZIONE

(Adriana Di Sant'Antonio)

*Paredini*



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 23/12/1977 N.ro 952

Contra conforme ~~al~~ ~~titolo~~ ~~del~~ ~~titolo~~  
col Sig. Avv. Mario Passola nell'interesse  
di La Linascente S.p.A. in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il  
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza,  
e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi,  
quando ne siano legalmente richiesti.

Roma li 31 MAR. 1983



IL DIRUTTORE SUPERIORE DI CANCELLERIA

(R. Bovani)